



Consiglio di Stato
Segretariato Generale

Sped. N. 2102/2011

Roma, addì 26 MAGGIO 2011

Risposta a nota del
N. Div.

D'ordine del Presidente, mi pregio di trasmettere il
parere di ADUNANZA GENERALE Gab.N. 4/2011
emesso sull'affare a fianco indicato.

OGGETTO:
QUESITO:

**ART. 12 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 42/04-
APPLICABILITÀ BENI GIÀ
APPARTENENTI AD ENTI PUBBLICI
ECONOMICI TRASFORMATI IN
SOCIETÀ DI CAPITALI DI DIRITTO
PRIVATO.**

Allegati N.
.....

**MINISTERO PER I BENI E LE
ATTIVITÀ CULTURALI**
(.....)

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA

Il Segretario Generale

M. Torsello

Numero 2102/2011 e data 26/5/2011



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Adunanza Generale del 14 aprile 2011

Gabinetto 00004/2011

NUMERO AFFARE 02494/2010

OGGETTO:

Ministero per i beni e le attività culturali.

Quesito in ordine all'applicabilità dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) ai beni già appartenenti ad enti pubblici economici trasformati in società di capitali di diritto privato.

Vista la relazione 24 maggio 2010 con la quale il Ministero per i beni e le attività culturali, Ufficio legislativo, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato in ordine al quesito sopraindicato;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Carlo Mosca.

Premesso:

Il Ministero per i beni e le attività culturali espone che l'istituto della "verifica dell'interesse culturale", introdotto dall'art. 12 del d.lgs. n.

42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), ha inteso fornire una trattazione più sistematica e razionale della disciplina già contenuta nell'art. 4 della legge n. 1089 del 1939, che sottoponeva a tutela le "cose indicate nell'art. 1" di proprietà delle province, dei comuni, degli enti e degli istituti legalmente riconosciuti, anche a prescindere dalla loro inclusione nell'elenco descrittivo che i rappresentanti degli enti avrebbero dovuto formare e periodicamente integrare.

La normativa della legge n. 1089 del 1939 è stata poi, recepita, senza sostanziali modifiche, nel T.U. sui beni culturali di cui al d.lgs. n. 490 del 1999, il cui art. 5, ha appunto previsto l'obbligo delle regioni, dei comuni e delle province, degli enti pubblici e delle persone giuridiche private senza fine di lucro di presentare al Ministero dei beni culturali, l'elenco descrittivo delle cose di interesse artistico o storico di loro proprietà, nonché quello di denunciare le cose non comprese nella prima elencazione e di integrare gli elenchi già presentati; tuttavia, la mancata o comunque incompleta redazione degli elenchi descrittivi ha ingenerato incertezze applicative, in particolare in ordine alla necessità o meno, in assenza degli elenchi, di un atto ricognitivo dell'interesse culturale del bene di appartenenza pubblica. E' stata così introdotta, con il codice del 2004, la nuova disciplina della "verifica dell'interesse culturale", che ha dato buona prova di sé - come, d'altra parte, espressamente riconosciuto dalla Corte dei conti con la delibera n. 16/2006 della Sezione di controllo sulla

gestione delle amministrazioni dello Stato - essendo stati verificati, nell'arco di sei anni, più di 30.000 immobili, di cui un terzo dichiarati di interesse culturale.

Tanto premesso in via generale, il Ministero riferisce che sin dall'inizio si è posto il problema del trattamento da assicurare alle cose ultracinquantennali e di autore non più vivente, che fossero state a vario titolo trasferite a società di diritto privato con scopo lucrativo nate nell'ambito del processo di "privatizzazione" che ha interessato molti enti pubblici.

Proprio per far fronte ai problemi posti da tale situazione è stata introdotta la norma di cui all'art. 12, comma 9, del d.lgs. n. 42 del 2004, alla stregua della quale le disposizioni riguardanti la verifica dell'interesse culturale "si applicano alle cose di cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui esse appartengano mutino in qualche modo natura giuridica".

Si è così posta la questione se la disposizione dovesse essere considerata retroattiva, in quanto ricognitiva della disciplina generica del Testo unico del 1999, ovvero se la stessa dovesse essere ritenuta applicabile soltanto ai trasferimenti successivi alla sua entrata in vigore (1° maggio 2004).

Sulla questione l'Ufficio legislativo del Ministero si è pronunciato una prima volta con nota n. 3933 del 13 febbraio 2006, escludendo la valenza retroattiva della nuova disciplina ed affermando l'applicabilità della medesima soltanto con riferimento alle ipotesi di

trasformazioni di soggetti pubblici in soggetti privati poste in essere dalla data di entrata in vigore del Codice. Tale orientamento è stato confermato dall'Ufficio legislativo con nota n. 10295 del giorno 11 maggio 2007.

L'indirizzo interpretativo del Ministero è stato, peraltro, posto in dubbio dall'Avvocatura Generale dello Stato. Quest'ultima, sentito il Comitato consultivo, ha, con nota n. 144808 del giorno 11 dicembre 2008, ritenuto che l'art. 12, comma 9, del d.lgs. n. 42 del 2004, "non farebbe che chiarire un principio già insito nel sistema facendo sì che le caratteristiche intrinseche del bene non si perdano nel passaggio dall'una all'altra normativa". Verrebbe, in tal modo, riconosciuta una certa valenza retroattiva delle disposizioni sopra ricordate, così da consentire all'Amministrazione di sottoporre a verifica beni di significativa importanza culturale.

Il Ministero per i beni e le attività culturali ha, pertanto, chiesto di conoscere, sulla questione, l'avviso del Consiglio di Stato, al fine di fornire i necessari orientamenti agli uffici operativi.

La Sezione ha ritenuto opportuno disporre l'audizione del capo dell'Ufficio legislativo del Ministero referente, al fine di conoscere ulteriori informazioni in ordine alle procedure ed agli esiti dei provvedimenti di verifica dell'interesse culturale, ed in particolare, con riferimento alle verifiche (d'ufficio o su domanda) riguardanti società di diritto privato derivanti dalla trasformazione di enti pubblici a seguito di processi di privatizzazione verificatisi prima e

dopo l'entrata in vigore dell'art. 12 del d.lgs. n. 42 del 2004.

Il capo dell'Ufficio legislativo ha consegnato una relazione, dal medesimo illustrata. Da tale relazione risulta che gli accertamenti istruttori svolti dagli uffici competenti non hanno fornito dati di rilievo a causa dell'impostazione del sistema informativo predisposto per la verifica dell'interesse culturale, che non prevede, fra le categorie dei soggetti monitorati, quella delle società per azioni, essendo state queste ultime ritenute escluse in linea generale dall'obbligo della verifica.

Nella relazione si rileva, peraltro, che nel sistema informativo risulterebbero comunque accreditati soggetti contrassegnati dalla sigla S.p.A. (ANAS s.p.a., CONI servizi s.p.a., Metropolitana di Roma s.p.a., Agenzia mobilità ed infrastrutture di Genova s.p.a., SOGIN S.p.a.) e che, tuttavia, non risulta se le relative richieste siano state avanzate ai sensi dell'art. 12, comma 9, del d.lgs. n. 42 del 2004 ovvero a seguito di specifiche intese con le direzioni regionali, che avrebbero ritenuto di utilizzare il sistema della verifica a prescindere da un obbligo del soggetto interessato.

Nell'adunanza del 9 febbraio 2011 l'affare è stato rimesso dalla Sezione all'Adunanza Generale del Consiglio di Stato.

Considerato:

1. L'art. 5 del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, nel riprendere sostanzialmente la normativa già contenuta nell'art. 4 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, disponeva che le regioni, le province, i comuni,

gli altri enti pubblici e le persone giuridiche private senza fine di lucro presentassero al ministero “l’elenco descrittivo” delle cose loro appartenenti ed aventi interesse artistico, storico o archeologico. In tal modo, i soggetti proprietari partecipavano, come è stato osservato in dottrina, alla individuazione dei beni culturali di loro proprietà; attività, questa, invece interamente rimessa all’amministrazione, in caso di beni appartenenti ai privati.

Come ricorda esattamente il Ministero, tale disciplina generava notevoli incertezze, sia con riferimento ai beni mobili e immobili di proprietà statale (sottratti a qualunque forma di individuazione e di inclusione in elenchi), sia con riferimento ai beni di proprietà degli enti pubblici, territoriali e non, e dei soggetti privati non aventi fine di lucro, a causa del generale mancato rispetto dell’obbligo di predisporre ed integrare gli elenchi previsti dalla norma sopra ricordata. Si aggiungevano a tali situazioni alcune incertezze applicative e giurisprudenziali, dal momento che, pur avendo gli elenchi previsti dall’art. 4 del T.U. n. 490 del 1999 carattere meramente “dichiarativo”, e cioè ricognitivo dell’interesse culturale (che nasceva invece, ex lege, dall’appartenenza del bene ad un soggetto pubblico o privato senza fine di lucro), veniva talvolta ritenuta necessaria l’adozione di un formale atto di “declaratoria” dell’interesse culturale (Cons. St., Sez. VI, 2 novembre 1986, n. 1479; 8 gennaio 2003, n. 20; 5 ottobre 2004, n. 6483; 22 giugno 2007, n. 3450).

Interveniva successivamente il d.P.R. 7 settembre 2000, n. 283, recante la disciplina regolamentare delle alienazioni di beni immobili del demanio storico ed artistico (successivamente abrogata dall'art. 134 del d.lgs. n. 42/2004). Questo, nel dettare disposizioni per la presentazione degli elenchi da parte di regioni, province e comuni (art. 3) e per l'integrazione dei medesimi da parte del soprintendente (art. 4), ribadiva l'inalienabilità degli immobili del demanio artistico e storico delle regioni (art. 6, comma 2) ed estendeva l'obbligo di predisposizione degli elenchi alle amministrazioni statali che fossero coinvolte in processi di dismissione e di valorizzazione di beni immobili, (art. 19, comma 1), con il contemporaneo onere del Ministero per i beni culturali di individuare quelli che manifestamente fossero privi di valore storico-artistico e quelli, invece, la cui alienazione o conferimento in concessione dovesse ritenersi, in ragione dell'esistenza di un valore storico-artistico, soggetta ad autorizzazione (art. 19, comma 2). Trovava, così, ingresso nell'ordinamento, sia pure a livello regolamentare, una disciplina volta a prendere in considerazione non i processi di privatizzazione in senso proprio, ma quelli di dismissione e valorizzazione di immobili da parte delle amministrazioni statali.

L'istituto della verifica dell'interesse culturale trova, invece, formale ingresso nell'ordinamento con il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. L'art. 27 di tale decreto legge, riproponendo sostanzialmente la previsione contenuta

nello schema di Codice dei beni culturali oggetto della deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri del 29 settembre 2003, disponeva che le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, alle province, alle città metropolitane, ai comuni ed ad ogni altro ente od istituto pubblico, di cui all'art. 2 del T.U. n. 490 del 1999, fossero sottoposte ad un apposito procedimento di verifica, da iniziarsi d'ufficio o su richiesta degli interessati, volto all'accertamento della sussistenza dell'interesse culturale, il cui esito, se positivo, comportava la definitiva sottoposizione del bene alla disciplina di tutela, e se negativo, la fuoriuscita da tale disciplina. Per garantire che nelle more dell'accertamento, non fossero compromesse le esigenze della tutela, l'art. 27, comma 1, disponeva che le cose di cui all'art. 2 del T.U. n. 490 del 1999 fossero sottoposte alle norme in materia di tutela del patrimonio culturale fino a quando non fosse stata effettuata la verifica dell'interesse culturale. Per quanto in questa sede rileva, l'art. 27, comma 7, disponeva, poi, che le disposizioni in esso contenute trovassero applicazione nei confronti delle cose di interesse culturale "anche qualora i soggetti cui esse appartengono mutino in qualche modo la loro natura giuridica".

Lo stesso art. 27 conteneva una serie di disposizioni riguardanti la prima applicazione della nuova disciplina ed introduceva un termine sia per la conclusione del procedimento (60 giorni) che del suo esito (120 giorni), specificando che "la mancata comunicazione del

termine complessivo di 120 giorni dalla ricezione della scheda equivale ad esito negativo della verifica” (art. 27, comma 10).

La disciplina di cui all’art. 27, del d.l. n. 269 del 2003 è stata, infine, sostanzialmente trasfusa nell’art. 12 del nuovo Codice dei beni culturali e del paesaggio. Questo prevede, infatti, che le cose mobili, appartenenti allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni, agli enti pubblici ed a persone giuridiche private senza fine di lucro, che rivestano un interesse culturale, che risalgano ad oltre cinquant’anni e siano di autore non più vivente, siano sottoposte provvisoriamente alla disciplina della tutela dei beni culturali (art. 12, comma 1) fino al completamento di apposito procedimento di verifica della sussistenza dell’interesse culturale, azionabile d’ufficio o su richiesta dei soggetti interessati (art. 12 comma 2). All’esito di tale procedimento sopravviene - in caso di verifica positiva - la definitiva sottoposizione del bene alla disciplina di tutela, costituendo l’accertamento dell’interesse culturale o dichiarazione ai sensi del successivo art. 13 (art. 12, comma 7), ovvero, in caso di esito negativo, l’esclusione dall’applicazione delle disposizioni di tutela di cui al titolo I del codice (art. 12, comma 4), nonché, per i beni appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici, la sdemanializzazione, qualora non ostino altre ragioni di pubblico interesse. Sia le cose sottratte all’applicazione delle norme di tutela che quelle sdemanializzate sono liberamente alienabili (art. 12, comma 6).

L'art. 12 contiene misure organizzative per la redazione degli elenchi (comma 3) e per la costituzione di un apposito archivio informatico dei beni per i quali la verifica abbia dato esito positivo (comma 8); il successivo comma 9 precisa, altresì, come già l'art. 27 del d.l. n. 269 del 2003, che le disposizioni sulla verifica trovano applicazione anche alle cose che presentino interesse culturale “qualora i soggetti cui esse appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica”.

L'art. 12, comma 10, infine, faceva salve, in origine, alcune disposizioni contenute nell'art. 27 del d.l. n. 269 del 2003, tra le quali anche quella di cui all'art. 27, comma 10, concernente il c.d. silenzio-assenso.

Il testo dell'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 42 del 2004, è stato, poi, sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. c, del d.lgs. 24 marzo 2006, n. 156, contenente disposizioni integrative e correttive al codice, sicché esso prevede ormai soltanto un termine di conclusione del procedimento di verifica (120 giorni dalla richiesta); l'art. 27 del d.l. n. 269 del 2003, con riferimento ai commi da 1 a 12, è stato, infine, abrogato con l'art. 6, comma 1, lett. c, del d.lgs. n. 156 del 2006. Il c.d. “silenzio-assenso” è stato, pertanto, espunto dall'ordinamento con il predetto d. lgs. n. 156 del 2006.

2. Dalla ricostruzione del tessuto normativo risulta pertanto evidente che l'istituto della verifica dell'interesse culturale ha trovato ingresso nell'ordinamento non con il nuovo Codice dei beni culturali, ma con

il d.l n. 263 del 2003, avendo il d.lgs. n. 42 del 2004 sostanzialmente recepito la disciplina contenuta nel decreto-legge; situazione questa che ha condotto la dottrina a ritenere che, sia pure con una certa approssimazione, “può affermarsi che l’art. 12 del Codice è entrato in vigore anticipatamente, insieme cioè alla legge 326 del 2003 di conversione del decreto-legge”.

Risulta altresì che, sin dall’inizio, l’introduzione nell’ordinamento della verifica dell’interesse culturale si è accompagnata con la previsione dell’applicabilità della relativa disciplina ai casi per i quali sussista un mutamento del regime giuridico dell’ente proprietario delle cose da prendere in considerazione. Può, pertanto dirsi che l’estensione ai c.d. enti privatizzati della disciplina della verifica dell’interesse culturale costituisce un elemento strutturale dell’istituto, avendo il legislatore sin dalla formulazione di essa ritenuto che il mutamento del regime giuridico dell’ente non facesse venir meno l’esigenza di una protezione, quanto meno provvisoria ed interinale, dei beni di interesse culturale di proprietà di tali soggetti.

3. Dalla disciplina di settore emerge, altresì, il carattere di “novità” delle disposizioni contenute nell’art.12 del d.lgs. n.42 del 2004 rispetto a quelle previgenti, sicché non può non riconoscersi che l’introduzione di esse costituisca un mutamento significativo nelle forme della tutela che riguardano i beni di interesse culturale di proprietà degli enti pubblici. Mentre, infatti, la disciplina contenuta

nell'art.5 del d.lgs. n.490 del 1999 (e pure ancora nell'art. 4 della legge 1089 del 1939) sottoponeva in via generale e pienamente a tutela i beni delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici e delle persone giuridiche private senza fine di lucro per il solo fatto che essi fossero di proprietà dei soggetti sopra indicati, dovendosi riconoscere agli elenchi di cui era prevista la compilazione naturalmente dichiarativa di un interesse culturale già esistente, le disposizioni contenute nell'art.12 del d.lgs. n. 42 del 2004 non solo estendono il regime originariamente previsto per i beni immobili e mobili degli enti pubblici ai beni (mobili e immobili) di proprietà dello Stato (art.12, comma 1, che richiama l'art.10, comma 1), ma introducono, per i beni presi in considerazione, una protezione interinale, destinata a durare fino all'effettuazione della verifica dell'interesse culturale o ad essere sostituita con una tutela definitiva, nascente dall'esito positivo della verifica e dal conseguente accertamento dell'interesse culturale (art.12 comma 7), ovvero a cessare a seguito di esito negativo della verifica medesima (art.12, commi 6 e 7). In questa prospettiva, quella di cui all'art.12 del Codice dei beni culturali sembra costituire, nel suo complesso, una disciplina meno rigida e gravosa di quella contenuta nel T.U. del 1999 (ed in questo senso, certamente nuova), in quanto volta a superare, attraverso la verifica dell'interesse culturale, le incertezze rese possibili dalla disciplina previgente, ed a consentire la libera circolazione di quei beni risultanti, sempre a seguito della verifica,

privi di interesse culturale (art.12, comma 6).

Si deve, pertanto, ritenere che quello della verifica dell'interesse culturale dei beni di proprietà dello Stato, delle regioni, degli enti locali costituisca, come del resto espressamente afferma il Ministero referente, un istituto nuovo, sconosciuto al regime previgente al d.l. n. 269 del 2003 ed al d.lgs. n. 42 del 2004, volto a rimuovere la situazione di incertezza venutasi a creare a causa della sostanziale inosservanza della disciplina che imponeva a regioni, enti locali ed enti pubblici la predisposizione di appositi elenchi delle cose di interesse culturale, nonché a causa dell'assenza di una disciplina che assoggettasse anche i beni statali all'inclusione negli elenchi.

Deriva da ciò che, essendo un istituto nuovo quello della verifica dell'interesse culturale, non può che essere considerata nuova anche la disposizione di cui all'art. 12, comma 9, del Codice, che fa corpo con la verifica dell'interesse culturale e che rende esplicitamente applicabile il medesimo anche alle cose degli enti pubblici coinvolti nei processi di privatizzazione.

Da tale esito non sembra, peraltro, discendere l'ulteriore conseguenza che, prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina di cui all'art. 27 del d.l. n. 269 del 2003 (e poi dell'art.12 del d.lgs. n.42 del 2004), i beni degli enti pubblici oggetto di processi di privatizzazione potessero ritenersi non più sottoposti al regime di tutela che li caratterizzava prima della privatizzazione. E' noto, infatti, che quella di "bene culturale" costituisce una caratteristica

intrinseca del bene stesso, sicché essa non può essere perduta in virtù del semplice mutamento del regime giuridico del soggetto a cui il bene fa riferimento. A prescindere, peraltro, da ogni considerazione sulla “neutralità” della forma societaria (ed in generale sul regime giuridico di diritto privato) più volte affermata in giurisprudenza per stabilire la natura pubblica di un soggetto, va osservato che l’esito sopra esposto sembra confermato proprio dalla (nuova) disposizione contenuta nell’art.12, comma 9, del d.lgs. n. 42 del 2004.

Infatti, l’espressa applicabilità delle disposizioni sulla verifica dell’interesse culturale alle cose di proprietà di enti che “mutino in qualunque modo la loro natura giuridica” (art.12, comma 9, del d.lgs. n.42 del 2004) sembra costituire un indice significativo sia della persistenza del valore culturale delle cose appartenenti a soggetti sottoposti a processi di privatizzazione, anche dopo di questa, sia della normale irrilevanza dei processi di privatizzazione al fine di far derivare da essi l’esclusione delle cose di proprietà degli enti privatizzati dal regime di tutela. La nuova disposizione, infatti, trova la propria giustificazione ed il proprio presupposto nell’affermazione della persistenza dell’interesse culturale delle cose di proprietà di enti pubblici privatizzati, e tale persistenza è esplicitata dall’art.12 del d.lgs. n.42 del 2004 allorché disciplina il nuovo istituto della verifica dell’interesse culturale.

4. Le osservazioni sopra esposte, pur evidenziando che quello concernente la verifica dell’interesse culturale ed il suo regime

giuridico è una disciplina nuova, valgono ad escludere che la disposizione di cui all'art. 12, comma 9, del d.lgs. n. 42 del 2004 possa essere ritenuta applicabile esclusivamente ai processi di privatizzazione intervenuti dopo la sua entrata in vigore. Poiché essa rende, come si è visto, esplicita la rilevata persistenza dell'interesse culturale delle cose di proprietà di enti sottoposti a processi di privatizzazione, sarebbe del tutto incongruo ritenere che la medesima non possa trovare applicazione anche nei confronti di cose di proprietà di enti che siano stati privatizzati prima della sua entrata in vigore. Una siffatta conclusione finirebbe, infatti, per escludere proprio la persistenza dell'interesse culturale dopo i processi di privatizzazione, che la norma, invece, testimonia ed afferma.

5. A queste conclusioni sembra d'altra parte potersi pervenire anche in conseguenza di un ordine diverso di ragioni, fondato sulla funzione cui obbedisce la disposizione di cui all'art. 12, comma 9, del d.lgs. n. 42 del 2004: funzione che è, con sufficiente chiarezza, quella di indicare i presupposti e le condizioni per l'esercizio del potere dell'amministrazione di operare la verifica dell'interesse culturale delle cose di proprietà di soggetti interessati da processi di privatizzazione, e non di escludere dal proprio ambito applicativo le fattispecie connesse con processi di privatizzazione anteriori alla propria entrata in vigore.

In altri termini, la disposizione di cui all'art. 12, comma 9, d.lgs. n. 42

del 2004 attribuisce un potere di verifica all'amministrazione dei beni culturali, potere che va esercitato anche quando si sia in presenza di mutamenti del regime giuridico, e non è certo volta a limitare l'ambito applicativo della nuova disciplina soltanto agli enti interessati da processi di trasformazione di regime giuridico dopo l'entrata in vigore della norma stessa.

A tale conclusione si perviene sia in considerazione della struttura della norma (che, come tutte le disposizioni attributive di un potere all'amministrazione, utilizza, secondo i principi di una corretta tecnica normativa, il tempo presente per descrivere i presupposti per il suo esercizio), sia per valutazioni legate alla necessità di evitare irragionevoli disparità di trattamento (apparendo obiettivamente non ragionevole, in presenza di una disposizione attributiva del potere di procedere alla verifica dell'interesse culturale dei beni appartenenti a soggetti privatizzati, introdurre regimi giuridici differenti a seconda dell'epoca del processo di privatizzazione), sia infine per considerazioni legate all'applicazione che ne hanno già fatto, secondo quanto riferisce l'amministrazione ed è desumibile dal parere dell'Avvocatura Generale dello Stato, i soggetti privatizzati, che sembrano aver richiesto spontaneamente – e poi - ottenuto la verifica dell'interesse culturale di beni di loro proprietà anche nel caso di processi di trasformazione del regime giuridico verificatisi anteriormente all'entrata in vigore della norma.

In tal modo intesa, la norma di cui all'art. 12, comma 9, del d.lgs. n.

42 del 2004, nell'introdurre un nuovo strumento di tutela, attribuisce espressamente all'amministrazione, a far data dalla sua entrata in vigore, il potere di sottoporre a verifica dell'interesse culturale i beni di proprietà di enti che mutino la propria natura giuridica; a partire da tale data, l'amministrazione risulta espressamente titolare del potere di procedere alla verifica (ed i soggetti privati risultano titolari del potere di richiederla) dei beni di tutti gli enti per i quali si registrino mutamenti di natura giuridica, compresi quelli intervenuti anteriormente alla sua entrata in vigore. La norma, dunque, non attribuisce oggi una qualificazione giuridica a fatti, atti o procedimenti verificatisi nel passato, ma consente di esercitare, pur dopo la sua entrata in vigore, il potere di richiedere la verifica dell'interesse culturale (o la relativa facoltà da parte di soggetti privati) in presenza di processi di privatizzazione di enti pubblici, comunque posti in essere. Il nuovo strumento di tutela - la verifica dell'interesse culturale - risulta così utilizzabile anche nei confronti di beni per i quali il mutamento del regime giuridico dei soggetti proprietari non ha comportato la perdita della loro intrinseca rilevanza culturale.

6. Le osservazioni sopra esposte trovano una significativa corrispondenza nella disciplina dell'art. 13 del Codice per la dichiarazione di interesse culturale di beni di proprietà di soggetti privati. L'art. 13 del d.lgs. n. 42 del 2004, infatti, nel chiarire al comma 1 che tale dichiarazione accerta (e non costituisce) l'interesse

culturale, non solo esclude al comma 2 la necessità della medesima per i beni di cui all'art. 10, comma 2, ma espressamente chiarisce che i medesimi "rimangono sottoposti a tutela anche qualora i soggetti cui essi appartengano mutino in qualche modo la loro natura giuridica". Questa norma ribadisce, pertanto, il principio dell'irrilevanza del mutamento del regime giuridico al fine del permanere del valore culturale dei beni in questione; principio, questo, che, per le ragioni già esposte, ha la propria *ratio* nel permanere dell'oggettivo valore culturale di tali beni e della loro rilevanza ai fini della tutela.

La soluzione prospettata trova, infine, una conferma non priva di rilievo nella spontanea sottoposizione alla procedura di verifica da parte di società interessate, già rilevata dall'Avvocatura dello Stato nella propria consultazione ed in qualche modo ribadita nella nota consegnata in sede di audizione del capo dell'Ufficio legislativo del Ministero, nella quale si rileva che nel sistema informativo risultano comunque accreditati soggetti che riportano nella denominazione la sigla S.p.a. (ANAS S.p.a., CONI Servizi S.p.a., Metropolitana di Roma S.p.a., SOGIN S.p.a.).

Per almeno alcuni di tali soggetti, infatti, il processo di trasformazione del regime giuridico è certamente anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. n. 42 del 2004 ed anche al d.l. n. 269 del 2003.

La soluzione prospettata può, d'altra parte, risultare utile non soltanto per un'efficace tutela dell'interesse pubblico, ma anche per i

soggetti trasformati in s.p.a. proprietari di beni di interesse culturale che, in un ragionevole periodo di tempo, potranno ottenere la certezza sulla sussistenza o meno di tale interesse.

Valuterà, per il resto, l'Amministrazione referente le ulteriori iniziative da assumere ai fini della puntuale applicazione della disciplina di cui all'art. 12 del Codice dei beni culturali.

P.Q.M.

nelle superiori considerazioni è il parere del Consiglio di Stato.


L'ESTENSORE


Carlo Mosca

IL PRESIDENTE

Pasquale de Lise


IL SEGRETARIO


Carlo Schilardi